SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 maggio 1991, n. 161.

Adeguamento del contributo all'associazione culturale «Villa Vigoni» di Menaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 89, concesso all'associazione culturale «Villa Vigoni» di Menaggio è elevato a lire 300 milioni annui.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 150 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 89/1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 1988, reca: «Concessione di un contributo all'associazione culturale "Villa Vigoni" di Menaggio».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4811):

Presentato dall'on. CASATI ed altri il 9 maggio 1990.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 5 luglio 1990, con pareri delle commissioni III e V.

Esaminato dalla VII commissione il 17 gennaio 1991 e approvato il 6 marzo 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2705):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 26 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato l'8 maggio 1991.

91G0200

LEGGE 17 maggio 1991, n. 162.

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

«5) *Tuber uncinatum Chatin,* detto volgarmente tartufo uncinato».

2. Al numero 5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: «*Tuber aestivum* var. *uncinatum*» sono sostituite dalle seguenti: «*Tuber uncinatum*».

3. La lettera *a)* dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituita dalla seguente:

«*a)* liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum, brumale, moschatum,* e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;*».

4. Il numero 5) dell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

«5) *Tuber uncinatum Chatin,* detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre».

5. Nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a fianco della classifica: «Terza scelta (lavati o pelati)» sono aggiunte le seguenti voci: «tuber aestivum Vitt., tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.»;

b) a fianco delle classifiche: «Pezzi di tartufo» e: «Tritume di tartufo», dopo la voce: «tuber aestivum Vitt.» sono inserite le seguenti: «tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10; comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo del n. 5) del primo comma dell'art. 2 della legge n. 752/1985 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

(Omissis);

5) *Tuber uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato».

Il testo del n. 5) del terzo comma dell'art. 6 della citata legge n. 752/1985 come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

(Omissis);

5) *Tuber uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre».

— Il testo della lettera *a)* dell'art. 13 della citata legge n. 752/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum, brumale, moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum*».

— Il testo del n. 5) dell'allegato 1 della citata legge n. 752/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Allegato 1 (*Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili*):

(Omissis).

5) *Tuber uncinatum Chatin* detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre».

— L'allegato 2 alla citata legge n. 752/1985, come modificato dalla presente legge, riguarda la classificazione dei tartufi conservati.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1695):

Presentato dal sen. MORA ed altri il 12 aprile 1989.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 20 febbraio 1990.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 20 giugno 1990.

Assegnato nuovamente alla 9ª commissione, in sede deliberante, il 21 giugno 1990.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 27 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4947):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 17 luglio 1990, con parere della commissione IX.

Esaminato dalla XIII commissione e approvato il 7 maggio 1991.

91G0199

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 1991.

Modalità tecniche di svolgimento della «Lotteria nazionale dello Scudetto», manifestazione 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale dello Scudetto», manifestazione 1991 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale dello Scudetto», manifestazione 1991, abbinata al Campionato di calcio di serie A 1990-91 avrà inizio l'11 marzo 1991 e si concluderà il 26 maggio 1991

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 64 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BZ, CA, CB, CC, CD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 26 maggio, alle ore 10 presso la Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - Roma.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 26 maggio 1991 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le 18 squadre partecipanti al Campionato di calcio di serie A 1990-91.

Ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria, i biglietti abbinati seguiranno la classifica finale del Campionato di calcio di serie A 1990-91 comunicata ufficialmente dalla Lega nazionale professionisti Federazione italiana gioco calcio al termine delle gare dell'ultima giornata di campionato.

Nel caso di effettuazione di uno spareggio per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia 1990-91, l'assegnazione del primo premio verrà effettuata sulla base di detto spareggio. Per l'assegnazione degli altri premi, in caso di parità di punti nella classifica finale tra più squadre, verrà preferita la squadra che abbia ottenuto la migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite nell'intero Campionato e, nel caso di ulteriore parità, la squadra con il maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato. Qualora si determinasse ancora una situazione di parità, il premio corrispondente a detto posto e quelli immeditamente successivi fino al numero uguale a quello delle squadre in situazione di parità verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle squadre in questione.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di squadre atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle squadre partecipanti al Campionato di calcio di serie A 1990-91, tolti quelli corrispondenti alle squadre eventualmente classificatesi.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 3 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale dello Scudetto», manifestazione 1991, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 21 maggio 1991.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 26 maggio 1991.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 23 maggio 1991.

Art. 9.

Il dott. Nicola Fantuzzi, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito da Oppedisano Marina, coordinatore capo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1991
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 368

91A2318

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 maggio 1991.

Rimozione dalle cariche di un consigliere e assessore del comune di Camerota.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Gerardo vitale è stato eletto consigliere del comune di Camerota nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988 ed assessore al turismo e spettacolo dello stesso ente con deliberazione n. 20 del 23 giugno 1990;

Considerato che è stato più volte tratto in arresto sia per reati commessi nella qualità di pubblico amministratore, sia per altri reati, tra cui figurano numerosissime emissioni di assegni a vuoto;

Considerato che è stato più volte condannato anche all'interdizione dai pubblici uffici dopo le consultazioni elettorali suddette, e che a suo carico pendono ancora procedimenti penali relativi a delitti commessi nella veste di pubblico ufficiale nei confronti della pubblica amministrazione;

Ritenuto che le gravi e persistenti violazioni di legge si qualificano essere particolarmente in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui l'amministratore è preposto e che la posizione processuale penale del sig. Gerardo Vitale è incompatibile con le esigenze poste a garanzia del decoro, della dignità e del prestigio delle cariche di assessore e consigliere comunale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Camerota;

Visto il decreto del prefetto di Salerno n. 13.2/2925/Gab del 10 aprile 1991;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, ai sensi del quale il presente atto amministrativo, non rientrando nell'elencazione tassativa degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1, va emanato ora con decreto del Ministro competente a formulare la proposta, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Gerardo Vitale è rimosso dalle cariche di consigliere e assessore del comune di Camerota (Salerno).

Roma, 15 maggio 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Gerardo Vitale è stato eletto consigliere del comune di Camerota (Salerno) nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988 e ricopre la carica di assessore al turismo e spettacolo dal 23 giugno 1990.

A carico del predetto amministratore figurano numerosi precedenti e pendenze penali; in particolare il sig. Vitale è stato più volte tratto in arresto sia per reati commessi nella qualità di pubblico amministratore sia per altri reati tra cui rilevano numerose emissioni di assegni a vuoto; ha riportato più volte condanne anche all'interdizione dai pubblici uffici dopo le consultazioni elettorali indicate; è ancora sottoposto a procedimenti penali relativi a delitti commessi nella veste di pubblico ufficiale nei confronti della pubblica amministrazione.

Le gravi e persistenti violazioni di legge si qualificano essere particolarmente in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Gerardo Vitale è preposto, e la posizione processuale penale del medesimo è incompatibile con le esigenze poste a garanzia del decoro, della dignità e del prestigio delle cariche di assessore e consigliere comunale.

Il prefetto di Salerno, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione dell'amministratore in parola per gravi e persistenti violazioni di legge ha formulato con rapporto in data 19 aprile 1991, n. 13.2.2925/Gab, proposta per l'adozione della suddetta misura di rigore e nelle more della rimozione in presenza di gravi e urgenti motivi di necessità ha disposto con decreto n. 13.2/2925 Gab del 10 aprile 1991 la sospensione del sig. Gerardo Vitale dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Camerota.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Gerardo Vitale dalle cariche di consigliere comunale ed assessore del comune di Camerota.

Roma, 13 maggio 1991

Il direttore generale: LA COMMARE

91A2347

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 aprile 1991.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990-1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1990, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990-1994;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990-1994, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali;

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° maggio 1994 a quella n. 8, di scadenza 1° novembre 1994.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata, in basso al centro, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12672», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407 e D.M. 22 ottobre 1990 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° novembre 1990 - Roma, 2 novembre 1990; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Aronadio)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco è riportato «n. 798100 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990-1994; più in basso al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° novembre 1990/1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre - 1989, n. 407 e D.M. 22 ottobre 1990 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12672», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50% - 1° novembre 1990/1994».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1991
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 330

91A2338

DECRETO 30 aprile 1991.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990-1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251, del 26 ottobre 1990, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990-1997;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990-1997, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattordici cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali;

Le quattordici cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su quattro colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° maggio 1991, a quella n. 14, di scadenza 1° novembre 1997.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12673», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50%-1° novembre 1990/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407 e D.M. 22 ottobre 1990 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° novembre 1990 - Roma, 2 novembre 1990»; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Aronadio)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 798200 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 1° novembre 1990/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre - 1989, n. 407 e D.M. 22 ottobre 1990 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12673», relativa al codice di identificazione del prestito; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50%-1° novembre 1990/1997».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1991
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 331

91A2339

DECRETO 7 maggio 1991

Tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) il quale prevede che i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, sono determinati con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario;

Attesa l'opportunità di procedere ad un aumento del tasso agevolato a carico degli operatori per tener conto dei mutamenti intervenuti nel costo delle operazioni effettuate a tasso di mercato;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, sono così determinati:

a) per i mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, alle costruzioni navali ed alle attività turistico-alberghiere, nonché alle altre attività economiche previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1986, n. 26: 8%;

b) per i mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare: 6% escluso ogni altro contributo.

Le misure come sopra fissate si applicheranno alle operazioni deliberate a far tempo dal 1° giugno 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1991
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 334

91A2337

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 12 aprile 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per la zona del basso bacino del torrente Mastallone in località Ponte della Gula nei comuni di Varallo Sesia e Cravagliana.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Considerate le note n. 13542 del 17 settembre 1990 e n. 4771 del 9 aprile 1991 con le quali la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte formulava una proposta di vincolo per la zona del basso bacino del torrente Mastallone in località Ponte della Gula nei comuni di Varallo Sesia e Cravagliana;

Considerato che l'area suddetta, così delimitata: nel territorio comunale di Varallo Sesia, a partire dall'incrocio tra la strada per Madonna degli Aniceti con la strada di Varallo a Sabbia, segue la strada che porta a Madonna degli Aniceti risalendo verso Nord la valle fino a questa località la supera deviando verso Nord-Est fino a località Arboerio, raggiunge la quota 800 sempre seguendo il sentiero che in prosecuzione della strada di Madonna degli Aniceti va all'Alpe Sella, di qui segue il sentiero che va all'Alpe Piano deviando verso Ovest; raggiunto l'Alpe Piano prosegue seguendo il sentiero fino ad incontrare il confine fra il comune di Cravagliana e quello di Varallo, devia verso Nord-Ovest seguendo tale confine, fino alla Cima di Vaco, prosegue verso Ovest seguendo il confine tra il comune di Cravagliana e quello di Varallo, fino ad incontrare il confine tra il comune di Varallo e quello di Vocca prosegue deviando leggermente verso Nord-Ovest fino a raggiungere la Bocchetta di Vocca. Di qui entrando nel territorio comunale di Cravagliana, prosegue deviando verso Nord/Nord-Ovest lungo il sentiero che scende a San Bernardino fino ad incontrare il sentiero che dal Ponte sul Mastallone sale alla Bocchetta di Sassiglione, di qui devia verso Nord-Est scendendo lungo detto sentiero fino ad incontrare il Ponte sul Mastallone attraversa detto Ponte e devia verso Est seguendo in direzione Est Nord-Est la strada che da Fobello conduce a Sabbia, fino alla località Bocciolaro, da questo punto devia verso Nord seguendo il sentiero, attraversa la località fino ad incontrare la linea di confine tra i comuni di Cravagliana e Sabbia, devia verso Est e segue il confine comunale tra i comuni di Sabbia e Cravagliana fino ad incontrare la linea di confine tra i comuni di Cravagliana e di Varallo; dal punto di incontro tra i confini comunali tra i comuni di Cravagliana e Sabbia con la linea di confine del comune di Varallo, rientrando sul territorio comunale di Varallo, devia verso Sud-Est per breve tratto fino a raggiungere il sentiero che raggiunta quota 1051, scende in località Grotta e di qui a Villa Inferiore, segue tale sentiero deviando verso Sud-Ovest fino a raggiungere la strada che da Villa Inferiore scende al Ponte di Cervarolo: segue l'asse di questa strada fino al Ponte di Cervarolo e all'incrocio con la strada tra Sabbia e Varallo; da questo punto scende verso Sud seguendo la strada tra Sabbia e Varallo fino all'incrocio di questa con la predetta strada per Madonna degli Aniceti, presenta caratteristiche di eccezionale bellezza ambientale per l'armonica integrazione degli aspetti notevoli di vegetazione e panoramici determinati dalla particolare geomorfologia dei versanti vallivi boscosi, che si aprono in scorci di straordinaria bellezza e si stringono incassandosi profondamente nella roccia a formare l'orrido noto come orrido della Gula, in un singolare contrasto, tra il colore caldo della roccia e il riflesso delle acque limpide sul fondo di sabbie bianche, percorso dall'antico sentiero che collega gli abitati in cui antichi manufatti ed in particolare il ponte ad arco che attraversa il punto più stretto ad una notevole altezza, si inseriscono creando un insieme di particolare bellezza;

Considerato che sono in corso progetti tendenti a modificare il naturale assetto dell'alveo del bacino del Sesia all'altezza dell'incrocio di questo fiume con il torrente Mastallone, utilizzando la Gula del Mastallone e prosciugando la valle all'altezza della città di Varallo;

Considerata la necessità di tutelare l'area predetta che costituisce un contesto unico e irripetibile per l'equilibrato rapporto tra i rilevati montagnosi e le acque, in cui si è armoniosamente inserita la presenza dell'uomo, area caratterizzata anche dal complesso di grande rilevanza storico-artistica del Sacro Monte e dello stesso centro storico della città di Varallo;

Visto il parere favorevole all'imposizione del vincolo espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta dell'11-12 marzo 1991;

Decreta:

La zona del basso Bacino del torrente Mastallone in località Ponte della Gula nei comuni di Varallo Sesia e Cravagliana, nei limiti sopradescritti è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, 12 aprile 1991

p. *Il Ministro:* ASTORI

91A2296

DECRETO 12 aprile 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area della Madonna dei Dinelli nel comune di Balmuccia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerata la nota n. 10714 del 18 luglio 1989 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte ha formulato una proposta di vincolo per l'area della Madonna dei Dinelli nel comune di Balmuccia;

Considerato che la suddetta area così delimitata: dal punto d'incontro tra il Sesia e l'impulvio Croso, risale lungo l'asse di tale impulvio fino a quota 850 m, segue tale curva di livello fino al confine comunale tra i comuni di Balmuccia e di Scopa; segue tale confine fino all'asse del fiume Sesia - segue l'asse di detto fiume fino ad incontrare la Comba Bondale, risale lungo l'asse di tale impluvio fino ad incontrare la strada per Balmuccia; segue detta strada fino al sentiero della Madonna dei Dinelli: di qui segue una linea ideale congiungente tale punto con l'incrocio tra il sentiero che da Balmuccia porta al Monte Selvetto e il sentiero che di qui porta all'Alpe Moglia; da questo punto scende lungo il sentiero per Balmuccia fino ad incontrare il Sesia; segue quindi l'asse del Sesia fino all'incrocio con l'impluvio del Croso, comprendente il rilievo situato al centro della Valle del Sesia a monte dell'abitato di Balmuccia nella Valle Grande, noto come Madonna dei Dinelli, presenta caratteri eccezionali di configurazione orografica, costituisce elemento significativo e caratterizzante del paesaggio della Valle, con presenza di vegetazione rappresentativa delle peculiarità del luogo composta di betulle, aceri e tigli, integrata da testimonianze devozionali, con caratteri eccezionali di bellezza naturale e singolarità geologica, configurando un quadro naturale di straordinaria bellezza integrato da presenze di valore estetico e tradizionale;

Considerata la necessità di tutelare l'area suddetta al fine di preservarne la pregevoli caratteristiche ambientali;

Visto il parere favorevole all'imposizione del vincolo espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta dell'11-12 marzo 1991;

Dichiara:

L'area della Madonna dei Dinelli sita nel comune di Balmuccia, nei limiti sopradescritti, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, 12 aprile 1991

p. *Il Ministro:* ASTORI

91A2297

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 maggio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio cooperative agricole salernitane (Con.Copas)», in Battipaglia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 8 aprile 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio cooperative agricole salernitane (Con Copas)», con sede in Battipaglia (Salerno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'Ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio cooperative agricole salernitane (Con.Copas)», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito notaio dott. Barela Sergio in data 18 ottobre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Soprano dott. Luigi, commercialista, residente a Napoli, via Fornari V., 4;

Meo dott. proc. Arturo Umberto, residente a Cicciano (Napoli), via Nola, 41;

Oropallo avv. Domenico, residente a Latina, via Cairoli, 10,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1991

Il Ministro: MARINI

91A2348

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 17 maggio 1991.

Divieto di transito e di sosta delle navi nelle acque circostanti l'isola dell'Asinara.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 83 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale;

Tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico rappresentate dal prefetto di Sassari, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Ministero dell'interno, che ritengono indispensabile l'adozione di un provvedimento che vieti il transito e la sosta delle navi nelle acque circostanti l'isola dell'Asinara, essendo in tale isola attualmente funzionante una casa di reclusione dove i detenuti espletano attività lavorativa anche all'aperto;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente disciplinare l'uso delle zone di mare territoriale adiacenti l'isola dell'Asinara per consentire quell'azione di prevenzione e controllo necessaria per la tutela della sicurezza della casa di reclusione ivi situata;

Decreta:

Art. 1.

Uso di zone di mare

1. È vietato il transito, la sosta, l'ancoraggio e la pesca a tutte le navi nazionali ed estere di qualsiasi tipo e tonnellaggio e qualunque sia il servizio cui esse sono destinate, nelle zone di mare attorno all'isola dell'Asinara comprese entro un miglio marino all'esterno delle seguenti congiungenti:

a) Punta Colindri-Punta Barbarossa;

b) Punta Barbarossa-Punta Trabuccato;

c) Punta Trabuccato-Punta Sabina;

d) Punta Sabina-Punta dei Corvi;

e) Punta dei Corvi-Punta dello Scorno (o Caprara);

f) Punta dello Scorno-Punta Grabara;

g) Punta Grabara-Punta Tumbarino;

h) Punta Tumbarino-Punta Pedra Bianca;

i) Punta Pedra Bianca-Punta Salippi.

2. Nella zona del passaggio dei «Fornelli» compresa tra Punta Salippi e Punta Barbarossa è consentita la sola navigazione in ore diurne condotta esattamente sull'asse degli allineamenti costituiti da due coppie di pilastri tronco-conici pitturati in bianco e nero, sistemati sulla Punta di Luzzu e sulla Punta Arena.

3. Non sono consentiti alle unità navali dirottamenti a nord dei suddetti allineamenti. È consentito, invece, in ore diurne, l'approdo all'isola Piana.

Art. 2.

Unità militari

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano alle unità navali militari ed a quelle in servizio di Stato.

Art. 3.

Eccezioni

1. È fatta eccezione alla normativa di cui all'art. 1 per unità costrette a dar fondo per ridosso nei fondali idonei della rada della Reale. In tali circostanze le medesime devono osservare le seguenti procedure:

a) una volta ottenuta l'autorizzazione dalla capitaneria di porto competente per territorio, o direttamente via radiotelefono VHF sul canale 16 o tramite la radio costiera PT, e portatesi sul punto di fonda, dovranno alzare il nominativo internazionale;

b) in caso di impossibilità a comunicare via radio, oltre al proprio nominativo internazionale, dovranno inalberare il segnale a bandiera del Codice internazionale dei segnali, «Q - X» (chiedo il permesso di dare fondo).

Il mezzo di sorveglianza concederà il permesso con il segnale «Q - X - 1» (avete il permesso di dare fondo). In assenza di mezzi di sorveglianza l'autorizzazione si intende tacitamente concessa. Il nominativo internazionale dovrà comunque essere tenuto alzato per tutta la durata della sosta in ore diurne. Durante le ore notturne dovrà essere illuminata adeguatamente la coperta della nave. Durante la sosta nelle acque dell'Asinara sarà cura del comandante dell'unità evitare che biscagline e o scalandroni siano tenuti fuori bordo.

2. Per cause di forza maggiore è consentito l'approdo. In tale circostanza il comandante o il capo barca dell'unità, ove non fosse presente la motovedetta di sorveglianza, deve alzare il segnale «V» (chiedo assistenza) oppure trasmettere tre punti e una linea.

3. Nelle circostanze indicate ai punti 1 e 2 del presente articolo, le piccole unità sono esentate dall'uso dei segnali se questi non fanno parte delle dotazioni di bordo.

4. È consentito che unità private, autorizzate in via eccezionale dalla direzione della casa di reclusione dell'Asinara per specifici motivi attinenti la casa stessa e qualora quest'ultima non possa utilizzare i propri mezzi di trasporto, transitino, con rotte dirette ed in ore diurne, nella zona di mare interdetta di cui all'art. 1, per l'approdo e lo sbarco di persone sull'isola.

Art. 4.

Permesso di avvicinamento per pescatori professionisti

1. I pescatori professionisti esercenti la piccola pesca e le cui unità siano abilitate alla pesca costiera, possono esercitare la propria attività nei banchi tradizionali posti all'interno della zona interdetta, purché mantengano una distanza di almeno 300 metri dalla costa e siano in possesso di apposito permesso di avvicinamento annuale rilasciato dalla capitaneria di porto di Porto Torres, secondo le modalità stabilite dalla medesima.

Art. 5.
Segnali di richiamo

1. Le unità navali delle forze di polizia che pattugliano le acque intorno all'isola dell'Asinara, quando per l'esercizio di tale compito abbiano necessità di effettuare i controlli devono alzare la bandiera del Codice internazionale dei segnali «L» (bandiera a scacchi giallo-neri) e richiamare l'attenzione delle navi da ispezionare con una serie di fischi brevi di sirena.

2. In ore notturne, in luogo della bandiera, il segnale sarà eseguito con lampi di luce (punto, linea, punto, punto).

Art. 6.
Disposizioni penali

1. I contravventori al presente decreto saranno puniti, a norma dell'art. 1102 codice della navigazione, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire un milione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A2358

DECRETO 22 maggio 1991.

Disciplina in via provvisoria della pesca con rete da posta derivante.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 32 di detta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti gli articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 41/1982, i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche marine attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

Visti i propri decreti 20 luglio 1989, 25 ottobre 1989, 30 marzo 1990, 18 luglio 1990 e 30 luglio 1990 concernenti la pesca del pesce spada con reti derivanti;

Vista l'ordinanza n. 914/90 della III sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 18 luglio 1990, con la quale è stata sospesa l'efficacia del suddetto decreto 30 marzo 1990;

Vista l'ordinanza n. 959/90 della VI sezione del Consiglio di Stato 27 luglio 1990, che ha confermato l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale;

Vista la proposta di regolamento del Consiglio delle Comunità europee recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca;

Visto il decreto della regione Sicilia - assessorato alla pesca 9 maggio 1991 concernente la pesca del pesce spada con reti da posta derivante;

Considerata la necessità di assumere tutte le iniziative in sede comunitaria utili a pervenire all'approvazione della citata proposta del regolamento, che, attraverso idonee misure intese al razionale sfruttamento delle risorse ittiche, assicuri una disciplina omogenea e generalizzata anche nello specifico settore della pesca del pesce spada;

Avuto riguardo alle osservazioni formulate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nella citata ordinanza n. 914/90 del 18 luglio 1990;

Considerata l'opportunità, avuto anche riguardo alla situazione di ordine pubblico, di adottare, nelle more dell'approvazione della normativa comunitaria, iniziative idonee a consentire l'esercizio dell'attività di pesca con reti da posta derivante nei limiti della proposta di regolamento comunitario e secondo modalità di impiego della rete in questione tali da assicurare la più ampia selettività all'attrezzo;

Ritenuta comunque la necessità di salvaguardare la consistenza degli stocks di pesce spada e di impedire la cattura accidentale di esemplari di specie marine protette;

Considerato che il mar Ligure per caratteristiche ecologiche è particolarmente adatto alla concentrazione di pesce spada e di cetacei ed è quindi in tale mare che per consuetudine, è più in uso la pesca con reti pelagiche derivanti;

Visto lo studio effettuato dall'istituto di biologia dell'Università di Genova che ha individuato come zona di mare da inibire all'uso delle reti derivanti l'area compresa tra Punta del Mesco - Capo Corso e Cap d'Antibes;

Considerato che, per quanto sopra detto, proprio in tale zona di mare gli studi citati assumono particolare importanza e che, pertanto, al fine di consentirne il completamento, è necessario che l'attività di pesca in questione, sia pure entro determinati limiti e condizioni, continui ad essere esercitata;

Visto l'ordine del giorno in data 22 maggio 1991 della VIII commissione del Senato con il quale è stato impegnato il Governo «ad adottare un idoneo provvedimento per disciplinare l'esercizio della pesca con reti derivanti nelle more dell'approvazione della proposta di regolamento comunitario citata e nei limiti della proposta medesima»;

Sentiti la commissione consultiva centrale e il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e, per gli aspetti concernenti la istituzione di una zona di tutela biologica nel Mar Ligure, le commissioni consultive locali di Genova, Imperia, La Spezia e Savona;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina, in via provvisoria e fino all'entrata in vigore della normativa comunitaria in materia di reti derivanti, l'esercizio della pesca con l'impiego dell'attrezzo denominato rete da posta derivante.

Art. 2.

1. Per ciascuna imbarcazione, munita alla data del 18 luglio 1990 di licenza di pesca con sistema «rete da posta derivante» per la pesca del pesce spada e dell'alalunga, è consentito l'uso di una sola rete rispondente alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) maglie di apertura non inferiore a 350 mm di lunghezza;

b) altezza non superiore a 30 metri;

c) lunghezza non superiore a 2500 metri per le imbarcazioni abilitate alla pesca ravvicinata e a 1500 metri per la pesca locale;

d) due segnali luminosi recanti l'indicazione del numero di matricola dell'imbarcazione apposti su ciascuno dei due galleggianti situati all'estremità dell'attrezzo ai sensi dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Art. 3.

1. La distanza tra le reti di cui al precedente art. 2, non può essere inferiore a 2,5 miglia né all'atto della calata, né in qualsiasi momento dell'attività di pesca.

2. Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale delle pesca marittima, stabilisce, con propria ordinanza, zone di mare in cui è vietata l'attività di pesca con reti di cui al precedente art. 2, di ampiezza variante da uno a due miglia al fine di rendere agevole la navigazione e l'accesso ai porti rientranti nella giurisdizione del compartimento.

Art. 4.

1. Le navi che esercitano la pesca con reti derivanti, abilitate alla navigazione ravvicinata, non possono esercitare tale attività ad una distanza inferiore a due miglia marine dalla costa e nei mesi di luglio ed agosto ad una distanza inferiore a quattro miglia marine dalla costa.

2. I titolari delle licenze di cui all'art. 2 sono obbligati, nei limiti della disponibilità ricettiva della nave, a imbarcare ricercatori appartenenti ad istituti scientifici, nonché ricercatori singoli, autorizzati dal Ministero della marina mercantile.

3. Con ordinanza del capo del compartimento è fissato per ciascun porto il punto di sbarco del pesce spada.

Art. 5.

1. È istituita una zona di tutela biologica («santuario» per la protezione dei cetacei) nell'area del mar Ligure compresa tra Punta del Mesco - Capo Corso e Cap d'Antibes delimitata dai seguenti punti:

A)	lat.	44° 08' N
	long.	009° 08' E
B)	lat.	43° 09' N
	long.	009° 36' E
C)	lat.	43° 11' N
	long.	009° 14' E
D)	lat.	43° 37' N
	long.	007° 44' E
E)	lat.	43° 47' N
	long.	007° 36' E

2. Nella zona di mare di cui al precedente comma 1 è vietato l'uso delle reti da posta derivante ed è ammessa la pesca con gli altri attrezzi nei limiti della vigente normativa.

3. Allo scopo di consentire agli istituti scientifici di portare a termine le ricerche assegnate dal Ministero della marina mercantile, nella zona di mare indicata nel precedente comma 1, sono autorizzate alla pesca con reti pelagiche derivanti esclusivamente le navi dotate di tale attrezzo ed autorizzate all'uso di esso, che, alla data del 18 luglio 1990, erano iscritte nei Compartimenti marittimi di Imperia, Savona, Genova e La Spezia.

Art. 6.

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 maggio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A2349

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 maggio 1991.

Interventi conseguenti allo speronamento della petroliera Agip-Abruzzo da parte del traghetto Moby-Prince, avvenuto al largo del porto di Livorno il giorno 10 aprile 1991. (Ordinanza n. 2135/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che a seguito dell'incidente verificatosi in data 10 aprile 1991 al largo del porto di Livorno, nel corso del quale la petroliera Agip-Abruzzo è stata speronata dal traghetto Moby-Prince, quest'ultima nave è andata distrutta da un incendio che ha provocato la morte di 140 persone che erano rimaste a bordo;

Considerato che nel quadro delle opere di soccorso si sono rese necessarie varie opere di intervento umanitario sia a favore delle vittime che dei loro familiari, alle quali il Dipartimento non si è potuto sottrarre anche per la natura degli interventi stessi caratterizzati dall'urgenza e dall'improrogabilità;

Tenuto conto che gli interventi di cui trattasi sono consistiti nel noleggio di aerei privati per il trasporto dei familiari delle vittime dalla Sardegna a Livorno e viceversa nella loro assistenza mediante la corresponsione di vitto e alloggio durante la permanenza a Livorno per il disbrigo delle formalità volte al riconoscimento delle vittime, nel trasporto dei feretri nelle località d'origine anche a mezzo di aerei militari;

Atteso che, stante l'urgenza di provvedere, taluni di detti interventi sono stati immediatamente disposti dal prefetto di Livorno, il quale, per il pagamento dei conseguenti oneri ha chiesto con telex in data 18 aprile 1991, n. 1960/3 sett., l'accreditamento di lire 200 milioni;

Ritenuto che per il recupero della complessiva somma erogata per le spese dianzi citate sarà avanzata rivalsa nei confronti dei responsabili del disastro;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi a favore dei familiari e delle vittime, di cui all'incidente indicato in premessa, è stanziata la somma di lire 300 milioni a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 2.

Per le attività espletate a favore delle persone di cui all'art. 1 dal prefetto di Livorno è disposta l'erogazione di lire 200 milioni a carico del Fondo per la protezione civile da computare sul complessivo finanziamento di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

La somma effettivamente spesa sarà recuperata al Fondo per la protezione civile a cura dell'Avvocatura generale dello Stato, con azione di rivalsa nei confronti dei responsabili del disastro.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A2364

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 25 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria dell'8 novembre 1990; del senato accademico del 9 novembre 1990 e del consiglio di amministrazione del 12 novembre 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 gennaio 1991;

Vista la legge 7 agosto 1990, in particolare l'art. 13, primo comma, relativo all'attuazione del riordinamento della facoltà di ingegneria;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 237, relativo alle lauree che conferisce la facoltà di ingegneria, è così modificato:

Art. 237. — L'accesso ai corsi di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) ingegneria aeronautica;

2) ingegneria chimica;

3) ingegneria civile;

4) ingegneria delle telecomunicazioni;

5) ingegneria edile;

6) ingegneria elettrica;

7) ingegneria elettronica;

8) ingegneria informatica;

9) ingegneria meccanica;

10) ingegneria navale;

11) ingegneria per l'ambiente e il territorio.

La durata degli studi è di cinque anni.

Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo di competenze sia di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i sopraindicati corsi di laurea prevedono gli indirizzi sottoriportati:

1) corso di laurea in ingegneria aeronautica, indirizzo: spaziale;

2) corso di laurea in ingegneria civile, indirizzi: geotecnica, idraulica, strutture, trasporti;

3) corso di laurea in ingegneria elettrica, indirizzi: automazione industriale, energia;

4) corso di laurea in ingegneria meccanica, indirizzi: automazione industriale e robotica, costruzioni, energia, produzione, veicoli terrestri;

5) corso di laurea per l'ambiente e il territorio, indirizzi: ambiente, difesa del suolo, pianificazione e gestione del territorio.

All'art. 239, contenente l'indicazione delle annualità obbligatorie per i relativi corsi di laurea ed eventuali indirizzi, dopo l'elenco delle annualità del corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, è inserito:

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE

n. 2 ann. nel raggr. A021 Analisi matematica
n. 1 ann. nel raggr. A012 Geometria
n. 1 ann. nel raggr. A030 Fisica matematica
n. 2 ann. nel raggr. B011 Fisica generale
n. 1 ann. nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 ann. nel raggr. C060 Chimica
n. 1 ann. nel raggr. H150 Estimo
n. 2 ann. nel raggr. H110 Disegno
n. 1 ann. nel raggr. H011 Idraulica
n. 1 ann. nel raggr. H071 Scienze delle costruzioni
n. 1 ann. nel raggr. H081 Architettura tecnica
n. 1 ann. nel raggr. I050 Fisica tecnica
n. 1 ann. nel raggr. I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 1 ann. nel raggr. H060 Geotecnica
n. 1 ann. nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni
n. 2 ann. nei raggr. H082 Progettazione edilizia
H100 Composizione architettonica
n. 2 ann. nel raggr. H120 Storia dell'architettura
n. 1 ann. nel raggr. H143 Tecnica urbanistica
n. 1 ann. nel raggr. H083 Produzione edilizia

Dopo l'elenco delle annualità del corso di laurea in ingegneria navale, è inserito:

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

n. 2 ann. nel raggr. A021 Analisi matematica
n. 1 ann. nel raggr. A012 Geometria
n. 2 ann. nel raggr. B011 Fisica generale
n. 1 ann. nel raggr. C060 Chimica
n. 1 ann. nei raggr. A030 Fisica matematica
P041 Statistica
n. 1 ann. nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 ann. nel raggr. H150 Estimo
n. 1 ann. nel raggr. H110 Disegno
n. 1 ann. nel raggr. H111 Idraulica
n. 1 ann. nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni
n. 1 ann. nel raggr. D022 Geologia applicata
n. 1 ann. nel raggr. I050 Fisica tecnica
n. 1 ann. nel raggr. H060 Geotecnica
n. 1 ann. nel raggr. H050 Topografia e cartografia
n. 1 ann. nei raggr. H143 Tecnica urbanistica
I240 Automatica
n. 1 ann. nel raggr. I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 2 ann. nei raggr. H012 Costruzioni idrauliche e marittime
H020 Ingegneria sanitaria-ambientale
I153 Impianti chimici

INDIRIZZI:

Ambiente:

n. 1 ann. nei raggr.	I152	Principi di ingegneria chimica
	I155	Chimica industriale
n. 1 ann. nel raggr.	H011	Idraulica
n. 1 ann. nel raggr.	H020	Ingegneria sanitaria-ambientale
n. 1 ann. nei raggr.	E031	Biologia generale ed ecologia
	I156	Ingegneria chimica biotecnologica
n. 1 ann. nei raggr.	H012	Costruzioni idrauliche e marittime
	I153	Impianti chimici
n. 1 ann. nel raggr.	I050	Fisica tecnica

Difesa del suolo:

n. 2 ann. nei raggr.	D022	Geologia applicata
	D021	Geografia fisica-geomorfologica
	D042	Geofisica applicata
n. 1 ann. nel raggr.	H011	Idraulica
n. 1 ann. nei raggr.	H012	Costruzioni idrauliche e marittime
	H060	Geotecnica
n. 1 ann. nei raggr.	H060	Geotecnica
n. 1 ann. nel raggr.	H072	Tecnica delle costruzioni

Pianificazione e gestione territoriale:

n. 1. ann. nel raggr.	H141	Analisi e pianificazione urbanistica
n. 1 ann. nel raggr.	A042	Ricerca operativa
n. 1 ann. nel raggr.	H040	Trasporti
n. 1 ann. nel raggr.	H143	Tecnica urbanistica
n. 1 ann. nel raggr.	H030	Strade, ferrovie ed aeroporti
	H040	Trasporti
n. 1 ann. nel raggr.	I050	Fisica tecnica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 25 marzo 1991

Il pro-rettore: VARVARO

91A2302

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 27 febbraio 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990;

Decreta:

L'art. 9 dello statuto di questa Università è integrato con i seguenti ulteriori insegnamenti complementari in aggiunta a quelli già inseriti nel vecchio testo:

diritto di famiglia;
diritto agrario comparato;
diritto sindacale;
diritto e legislazione notarile;
diritto civile ispano latino americano;
diritto civile dei Paesi socialisti;
diritto penale commerciale;
diritto d'autore;
legislazione di banca;
diritto della circolazione e dei trasporti;
istituzioni di diritto processuale civile;
diritto processuale amministrativo;
diritto penale dell'economia;
diritto penale del lavoro;
diritto penale tributario;
criminologia;
teoria generale del processo penale;
dottrine generali del processo penale;
diritto dell'esecuzione penale;
diritto e procedura penale comparati;
diritto internazionale dell'economia;
diritto comunitario comparato;
diritto parlamentare;
diritto urbanistico;
diritto processuale tributario;
diritto ecclesiastico italiano e comparato;
diritto islamico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Fisciano, 27 febbraio 1991

Il rettore: RACINARO

91A2301

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 3 dicembre 1990

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Palma di Montechiaro.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975 recante norme norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 9 luglio 1988, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la località Orti e la zona a sud dell'abitato nel comune di Palma di Montechiaro, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«A partire dal' bivio tra la strada statale n. 115 e l'incrocio con la strada comunale cimitero, si segue quest'ultima verso nord fino al cimitero. Dallo spigolo sud-orientale del muro di cinta del cimitero, si segue in senso orario lo stesso muro fino allo spigolo nord-occidentale. Da questo punto il perimetro di vincolo prosegue in linea retta fino al punto in cui concorrono i fogli di mappa 26, 27 e 29. Da qui si segue, verso occidente, il confine tra i fogli di mappa 26 e 27 fino al foglio di mappa n. 9, quindi, piegando verso sud-ovest, si segue la linea di confine tra i fogli 29 e 26 e, di seguito verso occidente, tra il foglio 9 e il 25 fino all'incrocio con la strada scalo.

Si giunge, proseguendo per tale strada verso nord, alla strada vicinale S. Leonardo, che si percorre verso occidente fino al Vallone della Madonna. Si segue detto Vallone verso sud fino all'incrocio di esso con la strada statale n. 115, che si percorre verso oriente fino all'incrocio con la strada comunale cimitero punto di partenza del perimetro del vincolo»;

Accertato che il predetto verbale del 9 luglio 1988 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Palma di Montechiaro e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Rilevato che il territorio del comune di Palma di Montechiaro si presenta di grande interesse sia dal punto di vista paesaggistico, dove gli spazi di un ambiente suggestivo sono dominati dalla posizione del centro abitato — arroccato sulle pendici di un colle — sia per la presenza di vari elementi di carattere naturalistico, quali quelli riscontrabili lungo ampi tratti di costa ancora integri, sia, inoltre, per l'insistenza su tale territorio di manufatti di particolare interesse storico ed architettonico come, per esempio, il Castello di Montechiaro e il Castellazzo;

Rilevato, ancora, che Palma di Montechiaro, città di fondazione della prima metà del 1660 (1637), sorge sulle pendici del Monte Pozzillo, all'estremità di un ampio terrazzo esposto a mezzogiorno che si affaccia sulla sottostante pianura;

La città vista da sud appare arroccata, chiusa su se stessa, e solo per un breve tratto si apre sulla sottostante vallata, attraverso un naturale belvedere, a ridosso del palazzo ducale e della scalinata che conduce al celebre Duomo, da dove è possibile avere una splendida visuale che giunge sino al mare e verso le lontane alture di Castellazzo, di Facciomare Serra Balate e di Monte Narbone;

Constatato che in un tale contesto visuale e panoramico, a ridosso dell'altura sulla quale sorge Palma, la vallata degli Orti si pone come punto fondamentale di percezione e di collegamento tra la città, il costruito e la campagna circostante:

Nonostante si rilevi in tale area la presenza di fabbricati, anche in corso di realizzazione, soprattutto lungo la strada statale n. 115, il quadro panoramico appare sostanzialmente integro, mantenendo quei connotati tipici della originaria destinazione agricola. L'uso reiterato del suolo a fini agricoli di questo tratto di piana ha, infatti, consentito che rimanesse sostanzialmente immutato, attraverso i secoli, il rapporto percettivo, assai suggestivo, offerto sia dalla città «arroccata» di Palma, con i suoi caratteri storici, sia dal sottostante territorio, sede di antichi orti e campagne coltivate, nonché di vecchie costruzioni risalenti all'epoca della fondazione della città: la chiesa rupestre della natività; i ruderi di un esteso caseggiato e di un edificio;

Considerato che, guardando la città da sud, dalla strada per Marina di Palma e dalla strada statale n. 115, dal tessuto compatto del centro abitato emergono a caratterizzare il paesaggio le inconfondibili sagome dei principali monumenti: la chiesa Madre con i suoi campanili, il palazzo ducale, la torre del monastero benedettino, mentre sulla collina del Calvario, ad ovest dell'abitato, svettano, a fare da contrappunto alla matrice e al palazzo ducale, i suggestivi ruderi della chiesa e del convento omonimi, ai piedi dei quali si aprono le grotte della Zubbia, stazione neolitica già esplorata da Paolo Orsi e di recente demanializzata;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la località «Orti» e la zona a sud dell'abitato di Palma di Montechiaro, come sopra descritti, in conformità della proposta del 9 luglio 1988 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;

Ritenuto, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la località Orti, e la zona a sud dell'abitato di Palma di Montechiaro, descritte come sopra e delimitate in rosso nelle planimetrie allegate, che formano parte integrante del presente decreto, sono dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 9 luglio 1988 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Palma di Montechiaro perché venga affisso, per mesi tre, all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Palma di Montechiaro, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Palma di Montechiaro.

Palermo, 3 dicembre 1990

L'assessore: LOMBARDO

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI AGRIGENTO

Verbale n. 4 del 9 luglio 1988

L'anno millenovencentoottantotto il giorno nove del mese di luglio, alle ore 9,30 in Agrigento, nei locali della soprintendenza ai beni culturali e ambientali siti nella località «S. Nicola», a seguito di invito da parte del presidente dott. Graziella Fiorentini, con telegramma n. 9939 di prot. del 7 luglio 1988, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Agrigento.

(Omissis).

Constatata la regolarità della seduta, si procede a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1) proposta di vincolo della località «Orti» e della zona a sud dell'abitato di Palma di Montechiaro.

Premesso che il territorio di Palma di Montechiaro si presenta di grande interesse dal punto di vista paesaggistico per la presenza di vari elementi sia di carattere naturalistico che ambientale quali quelli riscontrabili lungo ampi tratti di costa ancora integri, sia per la peculiarità derivante da manufatti di interesse storico architettonico quali il Castello di Montechiaro e il Castellazzo, sia ancora derivante dalla stessa posizione del paese, arroccato sulle pendici di un colle, che domina un vasto tratto del suo territorio.

Considerato inoltre che, a norma della legge n. 431/85 vasti tratti di quel territorio sono sottoposti a vincolo paesaggistico, a norma della legge n. 1497/1939 la commissione ritiene di dover procedere alla integrazione dei vincoli operanti per legge con l'individuazione dei territori che, prossimi alle zone vincolate, presentano le medesime caratteristiche o sono parti integranti di essi dal punto di vista paesaggistico, ambientale, naturalistico e culturale, e non rie....ino tuttavia in quelle aree delimitate a norma della legge n. 431/85. Ed infatti risulta che le zone di maggiore interesse paesaggistico costiere sono già tutelate dalla sopra citata legge n. 431/85, così come il Castello di Montechiaro e parte dell'altura di Facciomare e del Castellazzo, mentre in prossimità dell'abitato, risultano sottoposti a vincolo paesaggistico ex legge n. 431/85, la località Zubbia e la villa comunale tra le quali si innesta la località Orti con la zona a sud dell'abitato che la commissione propone di sottoporre a tutela anche in considerazione di quanto sopra detto.

Si relaziona pertanto sulla località Orti e sulla zona a sud dell'abitato di Palma di Montechiaro sulle quali la commissione ha eseguito apposita ricognizione in data 24 settembre 1987.

Palma di Montechiaro, città di fondazione della prima metà del 1600 (1637) sorge sulle pendici del Monte Pozzillo, all'estremità di un ampio terrazzo esposto a mezzogiorno che si affaccia sulla sottostante pianura. La città vista da sud appare arroccata, chiusa su se stessa e solo per un breve tratto si apre verso la sottostante vallata, attraverso un naturale belvedere a ridosso del palazzo ducale e della scalinata che conduce al celebre Duomo.

Attraverso tale varco la visione, dalla città, si apre fino al mare e verso le lontane alture di Castellazzo e di Facciomare Serra Balate e Monte Narbone. A ridosso dell'altura sulla quale sorge Palma, la vallata degli Orti si pone come situazione morfologica-geografica di collegamento tra la città — il costruito — e la campagna circostante.

Nonostante qualche intervento edificatorio, ed invero è stata rilevata la presenza di fabbricati anche in corso di realizzazione, per l'appunto lungo la s.s. n. 115, il quadro panoramico appare sostanzialmente integro ed ha mantenuto quasi inalterata la destinazione agricola originaria. Ai margini di esso, si trovano alcune vecchie costruzioni dell'epoca della fondazione della città: la chiesa rupestre della natività, i ruderi di un esteso caseggiato e di un edificio. La destinazione agricola di questo tratto di piana ha consentito che il rapporto città-territorio agricolo in questa zona almeno permanesse quasi immutato attraverso i secoli e che il carattere di città «arroccata» che presenta Palma a chi si avvicina ad essa da sud, continuasse a manifestarsi pressoché inalterato.

Guardando la città da sud, dalla strada per marina di Palma e dalla s.s. n. 115, dal tessuto compatto della città, emergono, a caratterizzare il paesaggio, le inconfondibili sagome dei principali monumenti: la chiesa

madre con i suoi campanili, il palazzo ducale, la torre del monastero benedettino, mentre sulla collina del Calvario, ad ovest dell'abitato, svettano, a fare da contrappunto alla matrice e al palazzo ducale, i suggestivi ruderi della chiesa e del convento sinonimi, ai piedi dei quali si aprono le grotte della Zubbia, stazione neolitica già esplorata da Paolo Orsi e di recente demanializzata.

Al fine di salvaguardare la godibilità attuale della città e dei suoi monumenti dalla pianura sottostante e, viceversa, di consentire che la visione della vallata sia mantenuta inalterata dal Belvedere di piazza Giulio Tomasi, si sottopone al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte del territorio di Palma così individuata:

Perimetrazione della zona proposta all'imposizione del vincolo

A partire dal bivio tra la s.s. n. 115 all'incrocio con la strada comunale cimitero, si segue questa verso nord fino al cimitero. Dallo spigolo sud-orientale del muro di cinta del cimitero, si segue in senso orario questo fino allo spigolo nord-occidentale. Da questo punto in linea retta fino al punto in cui concorrono i fogli di mappa 26, 27 e 29. Da questo punto si segue verso occidente il confine tra i fogli di mappa 26 e 27 fino al foglio di mappa n. 9, quindi verso sud-ovest, si segue la linea di confine tra i fogli 29 e 26 e, di seguito verso occidente, tra il foglio 9 e il 25 fino all'incrocio con la strada scalo.

In prosecuzione di quest'ultima verso nord si giunge alla strada vicinale S. Leonardo e si percorre questa verso occidente fino al Vallone della Madonna. Da questo punto si segue il Vallone verso sud fino al suo incrocio con la s.s. n. 115 e questa verso oriente fino all'incrocio con la strada comunale cimitero.

Dalle su esposte motivazioni la commissione all'unanimità indica la località Orti e la zona a sud dell'abitato di Palma di Montechiaro di importante interesse pubblico e la vincola, ai sensi della legge n. 1497/1939 come da planimetria allegata che fa parte integrante del presente verbale.

(Omissis).

91A2303

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 21 maggio 1991, n. 11.

Certificati di importazione e di esportazione di prodotti agricoli. Rilascio senza cauzioni di importo pari o inferiore a 25 ECU.

Si comunica che questo Ministero, allo scopo di facilitare l'attività degli operatori e per ragioni di correntezza amministrativa — avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 14 del regolamento CEE n. 3719/88 del 16 novembre 1988 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 331 del 2 dicembre 1988 — ha disposto che il rilascio dei certificati di importazione o di esportazione dei prodotti agricoli ha luogo senza che, da parte dei soggetti domiciliati in Italia che richiedono a questo Ministero medesimo tali certificati, venga costituita una cauzione, se l'importo della stessa cauzione è uguale o inferiore al controvalore di 25 ECU.

Coloro che ottengono i certificati in parola sono tenuti a rispedirli a questo Ministero al più presto e comunque non oltre la data di scadenza del loro periodo di validità.

Il Ministro: LATTANZIO

91A2341

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 6° circolo «R. Girondi» di Barletta ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari 14 luglio 1989, prot. n. 1117/I Sett., la direzione didattica del VI circolo «R. Girondi» di Barletta, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalle insegnanti in pensione sig.ra Bruno Chiara e Rizzi Lanotte Michelina di una bandiera italiana munita di asta con piedistallo del valore di L. 950.000.

91A2308

Autorizzazione alla direzione didattica del 14° circolo «Re David» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari 13 luglio 1989, prot. n. 975/2.1.29/I Sett., la direzione didattica del 14° circolo «Re David» di Bari, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal «Liones Club Bari Aragonese» di un computer IBM 512KB del valore di L. 4.183.000 e di un orologio da muro di L. 20.000 concesso dalla ditta FDA di Bari.

91A2309

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Giovinazzo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari 13 luglio 1989, prot. n. 1116/I Sett., la direzione didattica del 1° circolo di Giovinazzo (Bari) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore a colori Magnadyne matr. 93192 del valore di L. 800.000, disposta dai signori Sandro e Anna Marina Crespi.

91A2310

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Trani ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari 17 luglio 1989, prot. n. 937/I Sett., la direzione didattica del 1° circolo di Trani (Bari), è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla società Sanpaolo Gruppo periodici S.r.l. di Milano, di un videoregistratore Philips ed una serie di videocassette Mastervideo del valore di L. 1.720.000.

91A2311

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Dalmine ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bergamo 11 maggio 1989, prot. n. 2394/II, la direzione didattica del 1° circolo di Dalmine (Bergamo), è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Giuseppe Rovatti di una macchina fotocopiatrice mod. Olivetti 1000, del valore di L. 800.000, da destinarsi al plesso scolastico della frazione Mariano.

91A2312

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo GE 14 San Fruttuoso di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Genova 29 ottobre 1990, prot. n. 10127 Sett. 11/2ª, la direzione didattica del circolo GE 14 San Fruttuoso di Genova, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova, consistente in un personal computer XT IBM con stampante e mouse, del valore di L. 1.900.000.

91A2313

Autorizzazione alla direzione didattica di Carbonera ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Treviso 5 ottobre 1990, prot. n. 2534/90/U.A., la direzione didattica di Carbonera (Treviso), è stata autorizzata ad accettare la donazione di una tastiera Commodore 128 del valore complessivo di L. 178.500 offerta dal sig. Cristofaro Antonio legale rappresentante della ditta Ande S.r.l. di Biban di Carbonera (Treviso).

91A2314

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che i marchi «64 TS»; «65 TS»; «66 TS»; «67 TS»; «68 TS»; «69 TS» e «70 TS» sono annullati in quanto le relative matrici sono state smarrite.

Si diffidano pertanto gli eventuali detentori di tali matrici a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Trieste.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n. 26 del 4 aprile 1990 della prefettura di Milano, rimasta senza esito.

Si diffidano pertanto gli eventuali detentori dei punzoni medesimi a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni non restituiti
69 MI	Tagliabue Pietro	Milano	3
98 MI	Galletti Luigi S.p.a	Milano	2
442 MI	Raggi Luigi	Milano	1
523 MI	Passoni Carlo	Milano	3
576 MI	Leguti Ettore	Milano	4
709 MI	Ghioni Luigi	Milano	3
734 MI	S.C.O.E. S.a.s.	Milano	6
779 MI	Colombi Luciano	Milano	4
810 MI	Steffanuti Emilio & C. S.a.s.	Milano	1
811 MI	G.B. Turetta & C. S.a.s.	Milano	2
852 MI	Europreziosi commissionaria S.r.l.	Milano	8
855 MI	Notex S.r.l.	Milano	4
1015 MI	Silver Bij S.r.l.	Milano	4
1025 MI	I.T.E.I. di Mir Davide	Milano	4
1035 MI	P.M.P. S.r.l.	Cormano	4
1061 MI	Biagini & Servi	Milano	4
1073 MI	Gazzola Antonio Arg.ia	Milano	2
1076 MI	Sirtori Angelo	Milano	1
1095 MI	Ars gioiello S.a.s.	Milano	2
1236 MI	Gamma gioiello S.n.c.	Milano	4
1335 MI	Si.Re.Co. S.r.l.	Milano	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che i sottoelencati marchi, già assegnati alle ditte a fianco di ciascuna indicati, sono annullati per non aver ottemperato a quanto disposto dall'art. 28, secondo comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n. 94 del 24 novembre 1982 della prefettura di Milano, rimasta senza esito.

Si diffidano pertanto gli eventuali detentori dei punzoni medesimi a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni non restituiti
22 MI	Riva Dante	Milano	6
31 MI	Ghisoni & Maldifassi	Milano	3
34 MI	Villa Mario	Monza	3
56 MI	Bestetti & Meda	Milano	5
93 MI	Tamburini Ambrogio	Milano	3
101 MI	Belloni Augusto	Milano	4
165 MI	Sacconi Mario	Milano	6
181 MI	Nava Colomba	Milano	3
208 MI	Grassi Luigi	Milano	5
213 MI	Argenteria Loreto S.a.	Milano	3
246 MI	Morandini Lorenzo	Milano	3
262 MI	L. Wertheimer & C.	Milano	3
280 MI	Goldschmidt Felice	Milano	9
283 MI	Maier Gustavo	Milano	3
289 MI	Cipolla & C.	Milano	3
310 MI	Ongari Raffaele	Milano	3
348 MI	Colombo Carlo	Milano	5
369 MI	Darra Carlo	Milano	2
380 MI	Brambilla Giovanni	Milano	4
385 MI	Giovanola Giuseppe	Milano	1
406 MI	Galanti Vasco	Milano	4
437 MI	Bossi Giuseppe	Milano	6
470 MI	Terragni Alessandro	Milano	3
488 MI	Maricelli Augusto	Milano	3
490 MI	Zanoni Ida	Milano	6
521 MI	Priamo Antonio	Milano	2
526 MI	Clerici Antonio	Milano	3
539 MI	Pivetti Mirko	Milano	2
557 MI	Arte metalli di Rigamonti G.nni	Milano	3
575 MI	Pereda Alfredo	Milano	2
585 MI	Cambio Alessandro Pizzorni & C.	Milano	10
593 MI	Ital Jewels di Achille Parrilla	Milano	3
629 MI	Biffi & Macchi	Milano	3
631 MI	Fantoni Giovanni	Milano	3
656 MI	Marco Polo S.r.l.	Milano	6
664 MI	O.G.A. Carenzo	Milano	6
772 MI	F.A.S.A. S.r.l.	Milano	2

91A2327

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
annuale . . . . . L. 175.000
semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 2 1 0 9 1 *

L. 1.200